



*Consiglio Nazionale
dell' Economia e del Lavoro*

Il Segretario Generale

CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO



0003308-13.3.-08/07/2011-CNEL-SG-P

Al Sig. Presidente del CNEL

Ai Sigg. Vice Presidenti del CNEL

Ai Sigg. Consiglieri del CNEL

SEDE

Quivi trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, si invia alle SS.LL. per quanto di eventuale interesse, copia della Relazione sulla composizione della consiliatura CNEL (quinquennio 2010-2015), ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 936 del 1986".



Franco Massi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 CONSILIATURA CNEL (QUINQUENNIO 2010-2015)
 DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ
 DELLE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI

Relazione sulla composizione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 936 del 1986.

In base agli articoli 2 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da n. **119 rappresentanti**, oltre al presidente, così suddivisi:

- 1) **12 esperti** qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:
 - a) **8 nominati dal Presidente della Repubblica;**
 - b) **4 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.**
- 2) **97 rappresentanti** delle categorie dei beni e servizi nei settori pubblico e privati, dei quali:
 - a) **44 rappresentanti dei lavoratori dipendenti;**
 - b) **18 rappresentanti dei lavoratori autonomi;**
 - c) **35 rappresentanti delle imprese**
- 3) **10 rappresentanti¹** delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali:
 - a) **5 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;**
 - b) **5 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.**

Il grado di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, delle Confederazioni e delle Associazioni di imprese che concorrono alla formazione del Consiglio riguarda necessariamente la scelta dei **92** rappresentanti inclusi nel punto 2), considerato che - nella quota dei 97 rappresentanti - 4 appartengono agli ordini professionali, e sono proposti dal Ministro della giustizia vigilante sugli ordini professionali, in base ad un discrezionale criterio di rotazione; 1 è rappresentante dell'ENI, proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Quindi, il grado di rappresentatività concorre alla valutazione solo per la scelta dei 92 componenti (corrispondenti al 76% dell'organo collegiale) di provenienza associativa-imprenditoriale-sindacale sul totale dei 120 componenti. Ciò indica implicitamente che il Consiglio è la risultante di una appartenenza molto diversificata tra le categorie del sistema lavoro-produttività-economia, con l'obiettivo del legislatore di ottenere una larga base pluralistica, ovvero di assicurare la massima espressione dell'interesse collettivo del sistema medesimo.

Il grado di rappresentatività è necessario, sostanzialmente, per collocare i 92 componenti all'interno delle seguenti griglie, definite dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e, in particolare, per la ripartizione del numero di posti da assegnare ai sette settori della categoria dei 39 lavoratori dipendenti sulla base delle indicazioni governative in rapporto agli andamenti storico-settoriali o ad altre eventuali strategie:

¹ Rappresentanti aggiunti dall'articolo 17 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

N. 44 RAPPRESENTANTI CATEGORIA LAVORATORI DIPENDENTI

N. POSTI	SETTORE
39	2 AGRICOLTURA E PESCA
	12 INDUSTRIA
	4 ARTIGIANATO
	5 COMMERCIO
	3 TRASPORTO
	2 CREDITO E ASSICURAZIONE
	11 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5 DIRIGENTI PUBBLICI PRIVATI E QUADRI INTERMEDI	

N.14 RAPPRESENTANTI CATEGORIA LAVORATORI AUTONOMI

N. POSTI	SETTORE
5	COLTIVATORI DIRETTI
5	ARTIGIANI
4	COOPERATIVE

N.34 RAPPRESENTANTI CATEGORIA IMPRESE

N. POSTI	SETTORE
5	AGRICOLTURA E PESCA
14	INDUSTRIA
7	COMMERCIO E TURISMO
8	SERVIZI

Giuridicamente, la valutazione del grado di rappresentatività snellisce l'iter di designazione dei rappresentanti delle richiamate categorie produttive, con maggiori garanzie per le parti sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nella fase istruttoria del procedimento, secondo indicazioni e orientamenti ripetutamente espressi in giurisprudenza; in modo da ridurre (se non eliminare) quei margini di discrezionalità del Governo che sotto il precedente regime legislativo erano stati tra le cause di un abnorme contenzioso che aveva finito per condizionare sensibilmente l'attività del CNEL.

Vengono anzitutto abolite le previsioni di designazione d'ufficio dei rappresentanti contenute nella precedente normativa, non supportate da garanzie procedurali e tali quindi da consentire una lata discrezionalità agli organi designanti del Governo (art. 3, commi 7 e 8, L. n. 33 del 1957). La possibilità di ricorso contro l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative introduce poi un ulteriore elemento di garanzia procedimentale; se si tiene conto, soprattutto, del fatto che il legislatore indica gli indici rivelatori da cui si possa desumere il "grado di rappresentatività" delle organizzazioni sindacali ricorrenti e di quelle controinteressate.

Ed invero, il legislatore, nella L. n. 936 del 1986, cit., abbandonando il generico riferimento alla «maggiore importanza» delle organizzazioni sindacali contenuto nella precedente normativa, ha circoscritto la scelta alla cerchia delle organizzazioni sindacali di carattere nazionale maggiormente rappresentative, elencando come elementi dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività: l'ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, la consistenza numerica, la partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti e accordi di lavoro e alla composizione delle controversie individuali e collettive di lavoro (art. 4, comma 5). Si deve rilevare come ciascuno degli indici rivelatori della maggiore rappresentatività debba sussistere in maniera completa.

È stata quindi, quella del legislatore, una svolta intesa ad assumere parametri obiettivi e costanti, riprodotte - salvo poche varianti formali - criteri già canonizzati dallo stesso legislatore (in particolare nella L. 18 novembre 1977, n. 902), e in sintonia con gli orientamenti della prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., ad. Plen., 1° luglio 1975, n. 7; Cons. St., sez. VI, 9 giugno 1986, n. 429; Cons. St., sez. VI, 15 settembre 1986, n. 718).

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 936 del 1986, inoltre, prevede che nell'ambito del procedimento di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive sia inscritta una **fase di natura contenziosa**, nell'ambito della quale le Organizzazioni aspiranti a designare un proprio esponente nel CNEL, che siano rimaste insoddisfatte, possono fare valere eventuali vizi di legittimità a carico dell'elenco reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di uno dei casi previsti nell'ordinamento di ricorso amministrativo in opposizione, che ha la caratteristica di essere rivolto all'organo che ha emanato l'atto impugnato. La relativa disciplina è prevista, in via generale, nell'articolo 7 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), il quale rimanda, per quanto non espressamente previsto dalla legge, alle norme del capo I del citato DPR, ossia alla disciplina del ricorso gerarchico.

Pertanto, venendo nella specie in rilievo un ricorso amministrativo, *sub specie* di ricorso in opposizione, specificatamente regolato dalla legge, il termine normativamente previsto non può che essere perentorio (cfr. sulla configurabilità del ricorso *ex* articolo 4, comma 4, della legge n. 936 del 1986 come ricorso in opposizione e sulla perentorietà del relativo termine Consiglio di Stato, Sez.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VI, sent. n. 973 del 5 dicembre 1992 secondo cui “Il ricorso in opposizione, che l’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 consente alle organizzazioni sindacali di proporre, nel termine di trenta giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, contro l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, costituisce condizione di ammissibilità dell’eventuale ricorso giurisdizionale. Pertanto, è inammissibile l’impugnazione del predetto elenco ove risulti inammissibile per tardività il menzionato ricorso in opposizione”).

Ai fini della selezione delle organizzazioni maggiormente rappresentative va in primo luogo evidenziata la rilevanza nazionale dell’associazione, desumibile *in primis* dalla diffusione territoriale della medesima (come può desumersi dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 2 agosto 2006, n. 6839, secondo la quale “effettivamente l’articolo 4 citato, secondo comma, attribuisce alle sole organizzazioni sindacali di «carattere nazionale» il potere di designazione di propri rappresentanti all’interno del CNEL in linea, del resto, con il rango e l’efficacia territoriale che quest’ultimo assume nell’ordinamento, quale organo di rilevanza costituzionale. Il successivo quarto comma precisa che il grado di rappresentatività è correlato all’ampiezza ed alla diffusione delle strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla partecipazione effettiva alla formazione ed alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, nonché alla composizione delle controversie individuali o collettive di lavoro. Le due disposizioni riportate vanno interpretate congiuntamente, sicché «l’ampiezza e la diffusione» delle organizzazioni in parola va pur sempre riferita al «carattere nazionale», che assurge a necessario ed ineludibile parametro di riferimento in sede di distribuzione dei posti di rappresentante all’interno del CNEL”. Sulla base di tale considerazione il TAR Lazio, Sez. I, 2 agosto 2006, n. 6839 ha escluso che potesse avere carattere nazionale il SIN.PA. in quanto vantava solo quattro sedi regionali ed undici provinciali, di cui quattro coincidenti con le prime).

Per quanto riguarda il requisito della consistenza associativa (numero degli iscritti), si deve precisare che, per quanto attiene alle rappresentanze dei lavoratori autonomi e delle imprese, sono le stesse Organizzazioni Sindacali a fornire i dati relativi mediante autocertificazioni, il cui riscontro oggettivo presenta, all’evidenza, notevoli difficoltà. Quanto invece all’effettiva consistenza delle confederazioni rappresentative nel pubblico impiego, occorre sottolineare come nell’attuale procedura di rinnovo del CNEL, si disponga dei dati certificati dall’ARAN relativi alle competizioni elettorali RSU, e, pertanto, il possesso del requisito da parte dell’organizzazione richiedente possa essere accertato con un ragionevole margine di oggettività.

Quanto agli altri requisiti - diffusione delle strutture organizzative, partecipazione effettiva alla contrattazione nazionale ed alla composizione di controversie individuali e collettive di lavoro - essi appaiono quasi sempre suscettibili di preciso riscontro.

Passando, infine, ai criteri in base ai quali procedere all’assegnazione dei posti tra le varie Organizzazioni Sindacali “maggiormente rappresentative”, il punto più delicato che si pone in sede di decisione dei ricorsi attiene all’ipotesi in cui organizzazioni tutte “maggiormente rappresentative” siano state escluse o abbiano avuto meno rappresentanti di quanti ne avevano designati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Si possono verificare, a tale proposito, due differenti ipotesi: la prima, in cui il numero dei rappresentanti da nominare è inferiore a quello dei sindacati designati tutti “maggiormente rappresentativi”; la seconda, in cui il numero dei rappresentanti da nominare è superiore ai sindacati designanti.

In quest'ultimo caso, nel quale si registrano le maggiori divergenze tra le organizzazioni designanti, si pone il problema di come distribuire i rappresentanti medesimi. Infatti, mentre le organizzazioni nazionali “maggiormente rappresentative” sostengono che il concetto della Corte Costituzionale - secondo cui “maggiormente rappresentativo” significa “ampiamente rappresentativo” (cfr. sent. n. 54 del 1974, con riguardo alla fattispecie di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 - costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - in cui la rappresentatività costituisce il criterio per designare i componenti di organismi a numero non limitato e predeterminato), non può valere quando - come nella fattispecie in esame - i posti sono limitati, per cui bisogna necessariamente adottare un criterio di confronto relativo con gli altri concorrenti (c.d. proporzionalità comparativa); altre organizzazioni sostengono il contrario, dando prevalenza al principio del pluralismo rappresentativo, secondo il quale “il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non può desumersi soltanto dal dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ma dalla presenza di elementi ulteriori tra i quali assume rilievo la specialità degli interessi collettivi o professionali espressi dalle associazioni in considerazione” (omissis) “... la misura della rappresentatività e l'intensità del grado di espressività degli interessi non sono da assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi (cfr. CdS, VI, 10 luglio 1989, n. 846; TAR Toscana, III, 4 dicembre 2002, n. 2875; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 24 maggio 2006, n. 3825).

Naturalmente, l'adozione del primo criterio comporta che le organizzazioni maggiormente rappresentative escludono le altre, che pure sono maggiormente rappresentative, in quanto sono più “maggiormente rappresentative”. Posto il problema in questi termini, devono essere esaminati i criteri guida per la decisione dei ricorsi, desunti anche dalla giurisprudenza amministrativa.

In primo luogo, deve rilevarsi come i ricorsi debbano essere decisi, sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel corso dell'istruttoria. Infatti, solo da essi si può verificare se le Organizzazioni siano “rappresentative” e quale sia “il grado di rappresentatività” per la corretta distribuzione dei membri.

Ciò premesso, il primo punto da accertare da parte di chi deve decidere i ricorsi è se il ricorrente sia o meno un sindacato “maggiormente rappresentativo”.

Va precisato, al riguardo, che la “maggiore rappresentatività” va stabilita nel concreto settore; per cui ben si può avere che grandi organizzazioni sindacali siano meno rappresentative di più piccole organizzazioni che in quel settore hanno una forza contrattuale maggiore.

In caso di risposta negativa (che va desunta dalle indicazioni dell'Amministrazione preposta al settore in cui opera l'organizzazione) il ricorso deve essere, per ciò solo, rigettato.

Nel caso l'organizzazione sindacale sia “maggiormente rappresentativa” bisogna distinguere se i posti da assegnare siano di numero maggiore, uguale o inferiore alle organizzazioni concorrenti.

Pertanto, in base alla natura del CNEL, che - come detto - è organo, di rilevanza costituzionale, posto a garanzia del pluralismo delle forze produttive del Paese, nel senso che in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

esso, almeno tendenzialmente, devono trovare voce tutti gli appartenenti del mondo economico e del lavoro, se i posti da assegnare sono di numero maggiore delle organizzazioni “maggiormente rappresentative”, prima si assegna un membro a ciascuna organizzazione e, quindi, i residui posti si assegnano proporzionalmente in base alla maggiore rappresentatività di ciascuna. L'impostazione riferita è stata confermata dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. VI, 22 gennaio 1994, n. 49), che ha stabilito: «la Sezione osserva che le anzidette censure presuppongono che la norma sopra richiamata (art. 4 della legge n. 936 del 1986) prevede che i posti di cui si tratta debbano essere attribuiti alle OO.SS. maggiormente rappresentative proporzionalmente alle loro rispettive consistenze, mentre la norma stessa si limita a disporre che i posti stessi siano attribuiti alle OO.SS. maggiormente rappresentative. E, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla Sezione, il significato della norma all'esame, come quello di altre di analogo tenore, va inteso nel senso che tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative debbano essere rappresentate nel CNEL fino alla copertura dei posti spettanti al relativo settore». In quel caso il Supremo Consesso di giustizia amministrativa, essendo cinque i posti disponibili e quattro le OO.SS. “maggiormente rappresentative” del settore, ha ritenuto legittimo l'operato della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha assegnato un posto a ciascuno e il residuo a quella “più rappresentativa” tra le OO.SS. già tutte “maggiormente rappresentative”.

Se invece i posti sono di numero uguale agli aspiranti non sorge questione; si assegna un posto per ciascuno.

Se, infine, i posti sono di meno, necessariamente bisogna fare una sorta di graduatoria tra organizzazioni “maggiormente rappresentative” e via via assegnare i posti a partire dalla prima fino ad arrivare a quella corrispondente all'ultimo numero dei posti da assegnare. In questo caso, secondo l'indirizzo della più avvertita giurisprudenza amministrativa, “... il principio pluralistico, che tende ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziate considerazioni in ambito sindacale, deve temperarsi col principio proporzionale che, al fine del conferimento di situazioni di vantaggio previste in numero limitato dalla norma, richiede una selezione, tra le associazioni sindacali rappresentative, di quelle “più rappresentative” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 ottobre 1991, n. 616; Cons. St., Sez. VI, 3 giugno 1992, n. 455), specie “in termini di consistenza della struttura organizzativa e dell'attività sindacale svolta” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4615).

Peraltro, nell'ipotesi in cui, in riferimento ad una stessa omnicomprensiva categoria, debbano essere rappresentati gli interessi di più sottocategorie, ricomprese, quanto alla riserva dei posti, nella prima, come accade con riferimento alla omnicomprensiva categoria dei dirigenti pubblici e privati e dei quadri intermedi, cui sono nel complesso legislativamente riservati cinque seggi nell'ambito del CNEL, ex articolo 2, comma 2, della legge n. 936 del 1986, non può non farsi applicazione anche del principio del pluralismo rappresentativo secondo cui il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non può desumersi soltanto dal dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ma dalla presenza di elementi ulteriori tra i quali assume rilievo la specialità degli interessi collettivi o professionali espressi dalle associazioni in considerazioni (cfr. in riferimento alla costituzione del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INPS sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 24 maggio 2006, n. 3; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 478 del 23 gennaio 2006, in cui si è ribadito che *in subiecta materia* il criterio della maggiore rappresentatività va temperato con il criterio pluralistico, che una risalente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

giurisprudenza ritiene codificato dal nostro ordinamento, arg. CdS, VI, 17 ottobre 1987, n. 1486; id., 30 giugno 1996, n. 767; cfr. in senso analogo Consiglio di Stato, VI Sez., 7 marzo 1990, n. 346, che precisa la necessità di considerare, oltre al dato numerico, ulteriori elementi indicativi del grado di rappresentatività, come, tra gli altri, la specialità degli interessi collettivi o professionali espressi, e ciò perché il principio proporzionale va mediato con quello del pluralismo. Nella citata pronuncia TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 478 del 23 gennaio 2006, ha soggiunto il Collegio che è legittima l'assegnazione di un seggio a un'associazione minoritaria che sia dotata di una certa rappresentatività della categoria, essendosi affermato che, una volta accertata l'esistenza di una obiettiva consistenza dell'associazione minoritaria che ne evidenzia comunque una capacità rappresentativa, "il principio di partecipazione pluralistica impone che venga riconosciuto il diritto dell'associazione medesima di designare un proprio rappresentante, anche se ciò comporti, nei rapporti tra le varie associazioni, una deroga al principio della potenziale proporzionalità" - CdS, VI, 12 febbraio 1993, n. 159 -. Ciò in quanto, "la misura della rappresentatività e l'intensità del grado di espressività degli interessi non sono da assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi"; cfr. CdS, VI, 10 luglio 1989, n. 846; TAR Toscana, III, 4 dicembre 2002, n. 2875).

Infine, deve ricordarsi che per la giurisprudenza amministrativa devono ritenersi irrilevanti, ai fini della nomina dei membri del CNEL, le dissociazioni delle organizzazioni sindacali dalle Confederazioni, se intervenute dopo la tornata contrattuale (cfr. al riguardo sentenza TAR Lazio, Sez. I, n. 6842 del 2006 che ha ritenuto irrilevante sotto tale profilo la fuoruscita di FLP da USAE in quanto avvenuta dopo la tornata contrattuale del 2004, rigettando, anche sotto tale profilo, il ricorso proposto da CISAL).

Fatte tali premesse di carattere generale, tenuto conto:

- del numero dei posti richiesti nei vari settori dalle Organizzazioni entro i termini di legge;
- dei dati relativi alla consistenza associativa fornita dalle Organizzazioni mediante autocertificazioni;
- dei riscontri oggettivi degli stessi dati effettuati con le Amministrazioni (Dipartimento della funzione pubblica, Aran, Ministeri), con le quali le Organizzazioni sono entrate in rapporto (iscritti, contrattazione, accordi, ecc.);
- dell'elenco definito dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- dei ricorsi delle Organizzazioni insoddisfatte;
- delle audizioni svolte alla presenza delle Organizzazioni interessate;
- dei provvedimenti finali relativi alla decisione dei ricorsi,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

il dato finale risultante dal complessivo procedimento di valutazione sul grado di rappresentatività delle Organizzazioni partecipanti, ha consentito di attribuire all'attuale Consiglio i seguenti posti:

N. 44 RAPPRESENTANTI CATEGORIA LAVORATORI DIPENDENTI

N. POSTI stabiliti dalla legge	SETTORI stabiliti dalla legge	ORGANIZZAZIONI SINDACALI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA n. posti assegnati
39	AGRICOLTURA E PESCA	1 CGIL
		1 CISL
	INDUSTRIA	4 CGIL
		4 CISL
		2 UGL
		2 UIL
	ARTIGIANATO	2 CGIL
		1 CISL
		1 UIL
	COMMERCIO	2 CGIL
		2 CISL
		1 UIL
	TRASPORTO	1 CGIL
		1 CISL
		1 UIL
	CREDITO E ASSICURAZIONE	1 CGIL
		1 FABI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3 CGIL	
	2 CISL	
	2 UIL	
	2 CONFISAL	
	1 CUB	
	1 CSE	
5	DIRIGENTI PUBBLICI PRIVATI E QUADRI INTERMEDI	1 CGIL
		1 CISL
		1 CIDA
		1 CONFEDIR-MIT
		1 CIU



Presidenza del Consiglio dei Ministri

N.18 RAPPRESENTANTI CATEGORIA LAVORATORI AUTONOMI

N. POSTI stabiliti dalla legge	SETTORI stabiliti dalla legge	ORGANIZZAZIONI SINDACALI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA n. posti assegnati
5	COLTIVATORI DIRETTI	1 COPAGRI
		1 CIA
		3 COLDIRETTI
5	ARTIGIANI	2 CONFARTIGIANATO
		1 CNA
		1 CASARTIGIANI
		1 CLAAI
4	COOPERATIVE	1 AGCI
		1 UNCI
		1 CONFCOOPERATIVE
		1 LEGACOOP
4	LIBERI PROFESSIONISTI	1 COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
		1 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
		1 CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
		1 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Presidenza del Consiglio dei Ministri



N.35 RAPPRESENTANTI CATEGORIA IMPRESE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA n. posti assegnati	SETTORI stabiliti dalla legge	N. POSTI stabiliti dalla legge	
1 CONFAGRICOLTURA	AGRICOLTURA E PESCA	5	
1 CIA			
1 FEDERPESCA			
2 COLDIRETTI			
11 CONFINDUSTRIA			
1 FIEG	INDUSTRIA	14	
1 CONFARTIGIANATO			
1 CNA			
<i>settore commercio:</i>			
2 CONFCOMMERCIO			
1 CONFESERCENTI	COMMERCIO E TURISMO	7	
1 CONFPROFESSIONI			
<i>settore turismo:</i>			
1 CONFINDUSTRIA			
1 CONFCOMMERCIO			
1 CONFESERCENTI			
2 CONFCOMMERCIO			
1 ANIA			
1 CONFINDUSTRIA			
1 CONFITARMA			
1 CONFETRA	SERVIZI	8	
1 CONFSERVIZI			
1 ABI			
ENI	1	1	